# Policy whistleblowing ASA

(aggiornata alle novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023)

Il sistema Whistleblowing è finalizzato a far emergere episodi corruttivi o altri illeciti che possano minacciare l'interesse pubblico, tale strumento consente ad un individuo di segnalare tempestivamente potenziali illeciti. Si basa sul principio della protezione del segnalante e sulla riservatezza del medesimo per promuovere la pratica della segnalazione e agevolare la circolazione di informazioni su eventuali frodi o atti criminosi.

A questo scopo, il legislatore ha recentemente aggiornato la previgente normativa approvando il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 *"«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».*

Il nuovo decreto disciplina, sulla base delle disposizioni della Direttiva Europea, la protezione dei cosiddetti whistleblowers e dunque delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

A seguito della novità normativa intervenuta, ASA approva la presente Policy che sostituisce il regolamento già adottato e precedentemente in uso, ed aggiorna il Codice Etico e Comportamentale, il Modello di Organizzazione e Gestione ed il relativo Sistema Disciplinare Interno.

## Whistleblower

Il segnalante è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo del settore pubblico (ricomprendendo in questa categoria i dipendenti di soggetti concessionari di pubblico servizio) o privato in qualità di:

- dipendenti;
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- azionisti e persone con funzione di amministrazione, direzione e controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto

## Cosa può essere segnalato

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativa ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziaria dell'Unione (ad es. appalti pubblici, tutela dell'ambiente, protezione dati personali, sicurezza informatica ecc.);
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno (ad es. concorrenza ed aiuti di Stato);
- atti o omissioni che vanificano oggetto o finalità delle disposizioni previste dagli atti dell'Unione;

La segnalazione può anche avere ad oggetto informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti e di fondati sospetti.

## Elementi e caratteristiche delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'esame dei fatti.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti

## Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, ovvero quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante, se circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie, e pertanto vengono considerate e trattate alla stregua di queste ultime. Nel caso in cui il segnalante/denunciante anonimo sia successivamente identificato ed abbia comunicato, con le modalità previste dal D.lgs 24/2023, di aver subito ritorsioni, può beneficiare delle tutele garantite dal decreto citato.

## Esclusioni

Le disposizioni del D.lgs 24/2023 non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs 24/2023;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale (a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea)

## Quando è possibile fare segnalazioni:

- quando il rapporto di lavoro è in corso;
- quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati);

## Canali di segnalazione:

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti e la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni previste dall'art. 6 del decreto è possibile effettuare una segnalazione esterna.

## Canale interno:

ASA, sentite le rappresentanze sindacali, istituisce un canale di segnalazione attivando un portale accessibile dalla specifica sezione del sito web aziendale al link https://asa.integrityline.com. Il canale, mediante l'utilizzo di appositi strumenti di crittografia garantisce la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale interno di ASA è affidata all'Internal Audit Aziendale, soggetto autonomo, dedicato ed appositamente formato.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, con le modalità informatiche previste dal portale appositamente predisposto, oppure in forma orale. Le segnalazioni in forma orale sono effettuate attraverso il sistema di messaggistica vocale presente sul portale informatico ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto col soggetto individuato di cui sopra, che sarà fissato entro un termine ragionevole.

Il soggetto individuato per la gestione delle segnalazioni provvede a quanto segue:

- rilascia, entro 7 giorni l'avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- può richiedere eventuali integrazioni;

- da diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro al segnalante entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni di cui sopra;

Segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato, questa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. La segnalazione presentata al superiore non può essere considerata di whistleblowing e quindi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. n. 24/2023.

Pubblicizzazione della Policy

Come previsto dal decreto, ASA provvede a rendere pubbliche sui luoghi di lavoro, ovvero presso le bacheche aziendali, e sul proprio sito web le informazioni relative al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne contenute nella presente Policy.

Canale esterno:

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) è l'autorità competente per le segnalazioni esterne ed è possibile ricorrere a tale modalità di segnalazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC mette a disposizione canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, dell'identità del segnalato e del contenuto della segnalazione. Le modalità per la gestione delle segnalazioni da parte di ANAC sono analoghe a quelle previste per le segnalazioni interne: forma scritta tramite piattaforma informatica oppure forma orale tramite sistemi di messaggistica o, su richiesta della persona segnalante mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing), si accede al servizio dove è possibile reperire le informazioni e le istruzioni necessarie all'utilizzo del canale di segnalazione esterna;

## Divulgazione pubblica:

La persona segnalante, può rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, e beneficia della protezione prevista dal D.lgs 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha preventivamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o, avendola effettuata non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti.
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere distrutte prove o vi sia il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della rivelazione o coinvolto nella stessa.

## Buona fede del segnalante

La persona segnalante beneficerà delle tutele previste soltanto se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero fondate.

## Denunce o segnalazioni infondate

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal decreto non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

## oggetti tutelati

Le tutele previste si applicano:

- al segnalante: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- al facilitatore: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali la stessa lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona;

## Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/2001

Conseguentemente all'applicazione delle previsioni del D. lgs. 24/2023, ed all'adozione della presente Policy, ASA aggiorna il Codice Etico e Comportamentale, il Modello di Organizzazione e Gestione ed il relativo Sistema Disciplinare Interno indicando in modo preciso e dettagliato modalità, tempistica e quant'altro necessario per un corretto utilizzo dei canali di segnalazione ed il soggetto incaricato della loro gestione.

## Protezione dalle ritorsioni

È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante intendendo con ritorsione *"Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*

Costituiscono atti ritorsivi (ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.lgs. 24/2023):

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

Per rafforzare la tutela del whistleblower il legislatore ha previsto due presunzioni legali:

- nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti delle persone segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo

prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

## Nullità degli atti ritorsivi

Gli atti eventualmente assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli e se una persona viene licenziata in seguito a segnalazione/denuncia avrà diritto ad essere reintegrata nel posto di lavoro.

## Onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti od omissioni nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte od atti sono estranee alla segnalazione è a carico di colui che le ha posti in essere. Tale inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone o degli enti diversi dal segnalante: colleghi, facilitatori, ecc.

## Comunicazione ritorsioni ad ANAC

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 24/2023, le persone segnalanti e gli altri soggetti di cui all'art. 3, co. 5 del citato decreto, possono comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito. Compito di ANAC è quello di accertare che la ritorsione sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione prevista dal legislatore. Si sottolinea che è essenziale che vi sia una precedente segnalazione di illeciti giacche è in relazione a tale segnalazione che verrà valutato l'intento ritorsivo del comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere.

## Tutela della riservatezza

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti ed al diritto di accesso civico ed è fatto divieto di rivelare l'identità del segnalante a persone che non siano quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni. Tale divieto deve intendersi riferito non soltanto al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità del segnalante. È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito della segnalazione nel rispetto delle stesse garanzie previste per il segnalante.